

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA****REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA FORMAZIONE E LA
VIGILANZA DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 179 TER DELLE
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

Il Presidente del Tribunale

Visto l'art. 179 ter disp. att. c.p.c. che prevede l'istituzione presso ogni tribunale dell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;

considerato che l'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco;

considerato che, alla luce di tale disposizione ed, in particolare, della previsione che il comitato è composto da tre componenti e muta a seconda dell'albo professionale di appartenenza del professionista istante, la regolamentazione dell'attività del comitato deve essere adottata con atto del presidente del collegio;

sentiti i componenti delle commissioni nella riunione del 4 luglio 2023;

adotta

il seguente regolamento della attività del comitato:

- 1) il comitato è costituito, in base a quanto previsto dal citato art. 179 ter comma 1 disp. att. c.p.c.; i componenti restano in carica fino alla sostituzione da parte degli organi che li hanno designati;
- 2) il presidente rappresenta il Comitato, adotta il regolamento dello stesso, ne

presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno, fissando le fasce orarie di trattazione delle pratiche distinte per categoria di appartenenza dei professionisti e nominando i relatori delle singole pratiche; garantisce il raccordo tra la segreteria della presidenza, le cancellerie interessate ed il comitato per la formazione dell'albo dei consulenti tecnici, anche al fine della tempestiva trasmissione dei provvedimenti di revoca e sostituzione dei professionisti iscritti nell'elenco;

- 3) il comitato si riunisce in convocazione ordinaria con cadenza semestrale ed in ogni caso con tempi e modalità tali da garantire la sollecita trattazione delle istanze pervenute;
- 4) in ciascuna convocazione ordinaria il comitato esamina le domande di iscrizione pervenute entro 30 giorni prima, prevedendo ove necessario, la prosecuzione della riunione in convocazioni straordinarie per il completamento dell'esame delle domande pervenute entro il termine sopra indicato e adotta i provvedimenti conseguenti alle revoche disposte dal giudice dell'esecuzione;
- 5) la convocazione ordinaria viene disposta con provvedimento pubblicato sul sito del Tribunale almeno due mesi prima della seduta e, ove non adottato in una precedente seduta, comunicato ai componenti; la convocazione contiene l'indicazione dell'ordine del giorno e la designazione dei relatori delle singole pratiche;
- 6) ciascun componente può chiedere per comprovate ragioni di urgenza la convocazione del comitato in via straordinaria; questa viene disposta almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta con le stesse modalità di cui al n. 5);
- 7) nel caso di impossibilità di partecipare o di situazioni di conflitto di interesse che ne giustifichi l'astensione ciascun componente lo comunica, entro il decimo giorno precedente alla riunione, al presidente ed al componente supplente designato dal consiglio di appartenenza per la tempestiva sostituzione;
- 8) l'attività istruttoria delle singole pratiche sarà svolta dalla segreteria della

commissione, i componenti potranno prendere visione ed esaminare le domande e la documentazione allegata a partire dal ventinovesimo giorno precedente alla seduta;

- 9) il comitato può validamente deliberare quando siano presenti tutti e tre i suoi componenti, titolari o supplenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti;
- 10) le riunioni sono verbalizzate in forma sintetica dal segretario ed il verbale è sottoscritto dal presidente e da ciascun componente;
- 11) l'utilizzo delle informazioni e dei documenti deve essere effettuato dal comitato nel rispetto delle norme contenute nel regolamento per la protezione dei dati personali di cui al DGPR n. 679/2016.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Tribunale di Civitavecchia, settore novità, ed è trasmesso all'Ordine degli avvocati di Civitavecchia, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia e al Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia.

Civitavecchia, 19 luglio 2023.

Il Presidente

Francesco Vigorito

